



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



Ordinanza n. 56/2019

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n. 53 del 28.05.2019 con la quale è stata regolamentata la somministrazione e la vendita di alcolici e bevande in genere, in bottiglie di vetro nonché in lattine.

VISTO che in questo Comune durante il mese di Luglio avranno luogo diverse feste religiose e manifestazioni varie che attireranno un notevole afflusso di persone.

CONSIDERATO che per tali manifestazioni potrebbe verificarsi l'uso di bevande alcoliche e non, servite in bottiglie e bicchieri di vetro nonché in lattine.

CONSIDERATO altresì, che occorre regolamentare la somministrazione di bevande alcoliche e non, servite in bottiglie e bicchieri di vetro, in concomitanza con i pubblici spettacoli.

SI RENDE necessario ed opportuno adottare i provvedimenti utili per assicurare una civile ed ordinata convivenza e prevenire insorgenze di pericolo per la salute pubblica e per la pubblica incolumità.

VISTO l'art. 689 del c.p. che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici.

VISTO l'art. 1 comma 2 della Legge 125/2001.

VISTO l'art. 54 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 7 bis del Decreto leg.vo n. 267/2000.

VISTO il Decreto Legge n. 14 del 20.02.2017.

VISTO il vigente O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

nelle giornate del mese di Luglio 2019 interessate da manifestazioni:

E' FATTO DIVIETO a tutti i detentori di esercizi pubblici, in concomitanza di pubblici spettacoli, sia all'interno che all'esterno ove occupano con tavoli e sedie lo spazio antistante il proprio esercizio ed agli operatori ambulanti del settore alimentare operanti in questo Comune, dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, di somministrare e vendere alcolici e altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro nonché in lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità.

E' FATTO DIVIETO a chiunque di circolare per le Vie pubbliche con bottiglie di vetro o lattine contenenti bevande alcoliche ed altro genere.

E' FATTO DIVIETO a tutti gli esercenti a posto fisso appartenenti al settore alimentare di vendita di alcolici e superalcolici ai minori di anni diciotto.

AVVERTE

Che per le violazioni alla presente Ordinanza si applicherà la sanzione prevista dall'art.7 del D. L.vo 267/2000, nonché dal Decreto Legge n. 14/2017, fatta salva l'applicazione di sanzioni stabilite per illeciti amministrativi e penali concorrenti ed accertati.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con la prima citata Ordinanza n. 53/2019.

Gli Agenti di P.M. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori della presente Ordinanza saranno passibili delle sanzioni a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, li 04/06/2019

IL SINDACO
F.to Francesco CALDERARO